

N. Rg. 260-1/2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

La Giudice dott.ssa Antonella Rimondini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 260-1/2023 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

ALDINI SIMONA [REDACTED] (C.F. LDNSMN75S55H199J)

- ricorrente

Con atto depositato in data 30.10.2023 Simona Aldini, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 34%.

La debitrice ha proposto di effettuare i pagamenti offrendo la complessiva somma pari ad euro 13.000,00 da corrispondersi con versamenti mensili di importo ciascuno pari a "250 euro, per un periodo temporale di 4 anni dalla data di omologa" (cfr. pagina 6 del ricorso).

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dott. Vincenzo Falivelli, nella quale si dà conto delle



ragioni dell'indebitamento e della diligenza della debitrice nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, sia compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

A seguito di richiesta di chiarimenti del Tribunale, la ricorrente ha depositato in data 03.01.2024 una memoria difensiva e, in pari data, il Gestore della Crisi ha integrato la relazione particolareggiata con la quale, dopo aver fornito le precisazioni sollecitate dal giudice designato, ha attestato l'assenza di condizioni ostative ex art. 69, I comma CCI, avvalorando la circostanza secondo cui la ricorrente *“non ha in alcun modo contratto i finanziamenti in modo azzardato o con malafede né ha posto in essere atti in frode ai creditori con l'intenzione di sfuggire alle proprie obbligazioni né si è mai sottratta al pagamento delle stesse in primis con le proprie capacità (...) se non per problemi di salute”*. [REDACTED]

Con decreto emesso in data 24.01.2024 il giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 11.03.2024, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto della presentazione, nei termini, delle osservazioni pervenute da parte dei creditori: 1) Ravenna Entrate S.p.A. che ha motivato il proprio diniego per la asserita inadeguatezza della percentuale offerta per il soddisfacimento del ceto chirografario [REDACTED]

[REDACTED] 2) Prestitalia S.p.A. ha posto in evidenza criticità della proposta e del piano tali da determinarne l'inammissibilità o, comunque, la non convenienza.

L'OCC non ha ritenuto necessario apportare alcuna modifica al piano e ha preso posizione sulle contestazioni espresse da Prestitalia S.p.A..

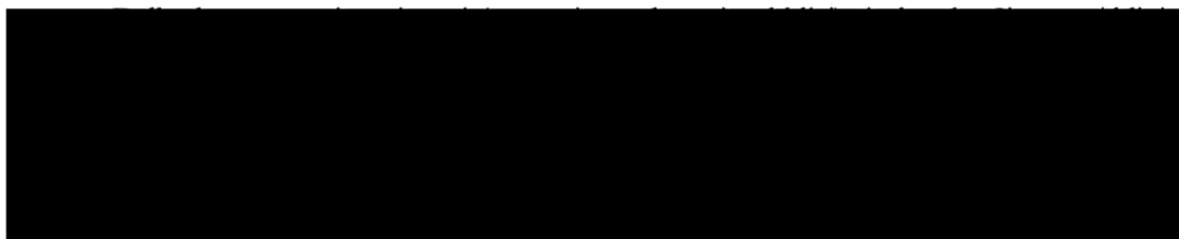
La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi



estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Il procedimento delineato dall'art. 70 CCI è stato eseguito correttamente. Non ricorrono neppure le condizioni ostative *ex art.* 69, I comma, CCI, in quanto la ricorrente non risulta essere stata già esdebitata nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

Con specifico riferimento all'ulteriore requisito richiesto dall'art. 69 citato (non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), vanno valutate le contestazioni compiute da Prestitalia S.p.A. secondo la quale la ricorrente avrebbe ingenerato la propria condizione di sovraindebitamento con colpa grave *"dal momento che avrebbe dovuto considerare la propria posizione debitoria e valutare diligentemente la capacità di potervi far fronte, piuttosto che sottoscrivere diversi finanziamenti negli anni, contribuendo colposamente e gravemente a peggiorare la propria situazione economica"* (cfr. pagina 4 delle osservazioni); la debitrice, inoltre, non avrebbe dedotto alcun elemento di prova a sostegno dello stato di necessità posto a giustificazione dell'indebitamento.



Va altresì escluso che il comportamento assunto dalla debitrice in sede di stipulazione dei finanziamenti, che avrebbe omesso di indicare nei questionari per la valutazione del merito creditizio pregressi impegni finanziari, comprovi l'esistenza di un comportamento fraudolento. La ricorrente, infatti, non ha omesso integralmente le indicazioni su precedenti rapporti di finanziamento, ma ha indicato solo quelli in corso, come in effetti richiesto dal modulo sottoposto da Prestitalia S.p.A..

Non risulta neppure comprovata la falsità della dichiarazione riguardo la proprietà di un immobile, tenuto conto le verifiche del Gestore della Crisi, che ha escluso la presenza di immobili nel patrimonio della debitrice, è stata eseguita nel 2023, a distanza di cinque anni dal contratto di finanziamento; la consistenza patrimoniale di Simona Aldini, pertanto, potrebbe essere mutata.



Va escluso quindi che la ricorrente abbia dichiarato il falso; in ogni caso, spettava alla creditrice – ai sensi dell’art. 124bis TUB – verificare il merito creditizio del consumatore “*sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*”, adoperandosi anche mediante l’utilizzo e la consultazione di Banche dati creditizie in dotazione esclusivamente agli “addetti ai lavori”, indubbiamente più attendibili e complete rispetto alle informazioni “*se del caso fornite dal consumatore stesso*”. L’OCC, del resto, ha evidenziato che Prestitalia S.p.A. ha correttamente valutato il merito creditizio e, conseguentemente, la dichiarazione della cliente, anche ove errata, è risultata priva di rilevanza causale.

Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che Prestitalia S.p.A. abbia malamente valutato il merito creditizio, o che, comunque, la stessa non abbia operato con la necessaria diligenza e, quindi, non sia legittimata a proporre opposizione ex art. 69, II comma, CCI.

In ogni caso, come recentemente affermato dalla Corte d’Appello di Bologna, anche a voler aderire alla tesi dell’immeritevolezza e/o della esistenza di atti di frode, si deve ritenere che “*a fronte delle due condotte (quella del debitore e quella del finanziatore) entrambe colpevoli, quella del debitore non impedisca l’accesso al beneficio, non essendo caratterizzata da gravità, mentre quella del finanziatore sia comunque preclusiva del reclamo [o dell’opposizione innanzi al giudice di primo grado], dato che l’art. 69, secondo comma, cci, prevede come ostativa una condotta caratterizzata dall’aggravamento del passivo del consumatore, anche per sola colpa semplice, o da violazione delle modalità di accertamento del merito creditizio*” (cfr. Corte d’Appello di Bologna, 9 febbraio 2024, n. 309).

Prestitalia S.p.A. ha inoltre contestato la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, poiché - in caso di liquidazione controllata – la società, titolare di due prestiti garantiti da contratto di cessione del quinto dello stipendio e da delegazione di pagamento dello stipendio, non subirebbe la falcidia del proprio credito.

Tale tesi non può essere condivisa, atteso che tanto nell’ipotesi di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. CCI, quanto nell’evenienza di apertura della liquidazione controllata disciplinata agli artt. 268 e ss. CCI, cesserebbero, pena la violazione del principio della *par condicio creditorum*, le cessioni volontarie, come costantemente affermato questo Tribunale.

Tale orientamento trova fondamento in una lettura complessiva delle norme che regolano la liquidazione controllata, come valutate anche dal recente intervento della Corte



Costituzionale che, con la pronuncia 19.1.2024, n. 6, ha chiarito che l'apertura della liquidazione controllata introduce il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore (art. 151 CCI, richiamato dall'art. 270 CCI), i cui beni – ad eccezione di quelli indicati all'art. 268, IV comma, CCI - vanno messi a disposizione dei creditori.

La liquidazione controllata, dunque, ha carattere concorsuale e universale, con spossessamento del debitore che, pertanto, non può proseguire pagamenti di terzi fuori dalla procedura (cfr. Tribunale Mantova, 20.4.2023; Tribunale di Verona, Sez. II, 20.9.2022). La cessione del quinto dello stipendio, quindi, diverrebbe inefficace anche nell'alternativa liquidatoria.

Il Piano proposto dalla debitrice prevede il pagamento integrale dei debiti prededucibili e privilegiati, mentre offre una soddisfazione ai creditori chirografi pari al 34%. Si tratta di una percentuale che, già di per sé, non appare esigua e che, come bene evidenziato dall'OCC (cfr. pag. 27 della relazione), è significativamente superiore a quella (21%) che i creditori chirografi potrebbero ottenere in sede liquidatoria. L'attivo della procedura, infatti, è basato solo su una parte del reddito da lavoro che la debitrice può porre a disposizione dei creditori per la durata di quattro anni e, quindi, per un periodo di tempo superiore a quello (tre anni) che sarebbe assicurato in caso di liquidazione controllata prima di poter accedere al beneficio della esdebitazione.

In punto a durata della liquidazione controllata, infatti, la Corte Costituzionale citata ha affermato che il parametro di riferimento deve essere costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore. Tale parametro deve poi coordinarsi con due ulteriori istanze: *“da un lato, deve raccordarsi con l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Da un altro lato, va considerata l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)”*.

La Consulta ha riconosciuto che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019), *“l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore,*



poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori - salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili - sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio”; precisando altresì che la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende “dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”.

Ne deriva dunque che se è vero che la liquidazione controllata può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, “l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento” (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione – anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.

Nei casi, come quello in esame, in cui la quota di reddito eccedente le esigenze di mantenimento costituisce l'unico attivo della procedura, si deve dunque ritenere che un piano del consumatore di durata quadriennale si prospetti certamente più vantaggioso rispetto alla alternativa liquidatoria.

Le considerazioni svolte consentono altresì di ritenere irrilevante la circostanza che nel Piano non sia contemplato la messa a disposizione del TFR. Come condivisibilmente rilevato dalla Corte d'Appello di Bologna in fattispecie analoga (cfr. Corte d'Appello Bologna 309/2024 cit.) “l'inclusione o meno del TFR all'interno del piano può assumere rilevanza laddove la sua erogazione da parte del datore di lavoro sia prossima e si verifichi durante la vigenza del piano stesso”. Tale indennità, invece, non può essere posta a disposizione dei creditori quando – come nella fattispecie in esame – il rapporto (a tempo indeterminato e presso datore di lavoro pubblico) è in corso e non ci sono elementi per ritenere ragionevolmente possibile una prossima cessazione anticipata dello stesso rispetto all'età pensionabile (ancora lontana per la debitrice, non ancora cinquantenne).



Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, da ultimo, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone la ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale e con oscuramento dei riferimenti alle condizioni di salute; a tal fine il Gestore della crisi provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **ALDINI SIMONA**, [REDACTED] (C.F. LDNSMN75S55H199J);
2. dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentita la debitrice – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
5. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 19 aprile 2024

La Giudice

Antonella Rimondini

